STUDIO LEGALE
CORSO ROMA 3
87027 - PAOLA (CS)

RGAC 864/14
SENT 126/16
REGN 582/16

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Cosenza, dott.ssa Lucia Panzera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 846/14 R.G.A.C.

TRA

[redacted]

ATTORE

E

UNIPOLSAI S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Paola (CS) via C.so Roma,3 presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavallo che la rappresenta e difende

CONVENUTA

NONCHE'

[redacted]

CONVENUTI - CONTUMACI

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI

come da rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la Unipolsai S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t [redacted] per sentirli condannare in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura Ford Transit tg. [redacted] in conseguenza del sinistro verificatosi in data 06/05/2013, in Cosenza via G. Paolo II, nella misura di €4.068,89.

Assumeva l'attore che la responsabilità del sinistro era da addebitare a [redacted] conducete l'autoveicolo Fiat Brava tg. [redacted]

Si costituiva la UNIPOLSAI , in persona del suo legale rappresentante p.t che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata. Non si costituivano [redacted] che rimanevano contumaci nel presente giudizio.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta CTU tecnico modale, il Giudice di Pace all'udienza del 25/01/2016 tratteneva la causa per la decisione.

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

La prova testimoniale espletata è risultata generica e non ha consentito al Giudicante di pervenire all'esatta di ricostruzione della dinamica del sinistro, tanto da necessitare una CTU tecnico modale descrittiva e quantificativa del sinistro.

In ordine al sinistro, la cui verificazione non si revoca in dubbio, il CTU Ing. [redacted] nel suo elaborato peritale, nella parte relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nell'analizzare i punti d'urto dei due veicoli nel chiarire la dinamica del sinistro è pervenuto alla seguente conclusione: *".. Non esiste connessione tecnico-causale tra la dinamica del sinistro, per come descritto in citazione, ed ogni singolo danno riportato dai veicoli venuti in collisione"*.. Il procuratore di parte attrice in relazione all'elaborato peritale, osserva: "*Il Ctu avrebbe dovuto considerare che il sinistro è avvenuto con carico pieno del veicolo (per come raffigurato nella foto), ed inoltre con montaggio gomme da 65 (per come descritto nel libretto di circolazione).* Il CTU così risponde: "*Premesso che questi dettagli mi vengono significati solo ora e non agli atti o in fase di operazioni peritali, tuttavia sebbene tardivi e da verificare, mi sono comunque utili in quanto rafforzano le conclusioni tecniche alle quali sono giunto. Un tecnico alle prime armi sa che se un veicolo è a pieno carico ed equipaggiato di pneumatici con spalla più bassa, evidentemente subisce un abbassamento generale delle altimetrie del veicolo.". " .... quindi .. in questa nuova configurazione , quanto da me detto a pag. 8 della presente relazione (...avrebbe dovuto portare ad un interessamento anche dell'accessorio paraurti anteriore zona laterale sinistra del veicolo Fiat Brava ....) acquista una valenza sempre maggiore, perché il paraurti anteriore sx del veicolo Fiat Bravo si troverebbe ancor di più a dovere entrare in contatto con una porzione maggiore del veicolo Ford (dovuto al fatto che l'assetto di quest'ultimo si è modificato verso il basso).".* Ed ancora: *" avremmo conseguentemente*

delle incongruenze anche sulla compatibilità altimetrica dei danneggiamenti indiretti riportati sulla fiancata destra dal veicolo attoreo contro il muretto posto a margine della strada." Precisa, infine il CTU: *" ....il CTU ha contestato non solo le altimetrie ma la corrispondenza cinematica tra i danneggiamenti riportati dai veicoli antagonisti."*.

Questo Giudice ritiene di aderire pienamente a quanto relazionato dal CTU, ritenendo il suo elaborato esaustivo e privo di qualsivoglia lacuna.

In definitiva, poiché il sinistro per cui è causa non si è verificato secondo le modalità descritte dall'attore, rilevato che dalla CTU espletata è emersa l'assoluta incompatibilità tecnico-causale tra la dinamica del sinistro ed ogni singolo danno riportato da entrambe le vetture sinistrate, la domanda deve essere rigettata.

Le spese e competenze del CTU, sono poste a carico di [redacted] come già liquidate con separato decreto

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta la domanda attorea;

Le spese e competenze del CTU, sono poste a carico di [redacted] come già liquidate con separato decreto

Condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali che liquida in [redacted] per compensi professionali oltre IVA e CAP rimb forf come per legge

Cosenza, 01/02/2016

Il Giudice di Pace
dott.ssa Lucia Panzera

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
COSENZA
Depositato in cancelleria.
Oggi, li - 2 FEB 2016
Il Cancelliere

Il Cancelliere
Daniela Bernaudo

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

La presente copia, composta di n. 4 pagine, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio e viene rilasciata in forma esecutiva a richiesta del Sig. AVV. ANTONIO CAVALLO

per uso NOTIFICA

Cosenza, 16 FEB 2016

IL CANCELLIERE
Daniela Bernaudo

ASSOLTI DIRITTI per € 11,54

Cosenza, 16 FEB 2016

IL CANCELLIERE
Daniela Bernaudo

UFFICIALE GIUDICE DI PACE
Marrello
TRIBUNALE

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza dell'Avv. Antonio Cavallo, nella qualità in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Cosenza, ho notificato la sentenza n. 126/2016, resa dal G. di P. di Cosenza, Dott.ssa L. Panzera, in data 02.02.2016, nel giudizio R.G.A.C. 864/2014, ivi mediante spedizione di copia come per legge a:

- Al Sig. Leone Andrea e per esso al Suo procuratore costituito Avv. **Ferdinando Palumbo**, con studio in **Cosenza (Cs), Via Cattaneo, n.40, 87100**, presso il quale è elettivamente domiciliato. ore 20 mai della Repubblica 77 Cosenza mediante Consegna a persona dell'Avv. F. Palumbo

Cosenza, ~~22.02.2016~~ L'Ufficiale Giudiziario

Cosenza 1 MAR. 2016

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Marrello Fedele
TRIBUNALE DI COSENZA

Marello

N. ..... MOD.

N. 1550 ..... CRON.

Diritto	€ 2,58
Trasferta	
Km.	€ 2,18
Totale	€ .....
Tassa 10%	
su trasf.	€ 0,22
Totale	€ .....
Racc.	€ 4,98
TOTALE	€ .....
Trasf. 140 c.p.c.	€ .....
Tassa 10%	
su Trasf. 140 c.p.c.	€ .....
Racc. 140 c.p.c.	€ .....
Racc. 139-660 c.p.c.	€ .....
TOTALE	€ .....

Tassa pagata in modo virtuale

RICHIESTA NOTIFICAZIONE

Oggi 25 FEB. 2016

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Marello Fedele
TRIBUNALE DI COSENZA